

In relazione all'operatività dei soggetti di cui alla sezione D, si rinvia a quanto precisato sub art. 41. Gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB devono iscriversi alla sezione D e a tali soggetti, nonché alla banche e alle SIM, non è consentita l'iscrizione in una sezione diversa dalla D.

Una società agenziale chiede se un'agenzia assicurativa possa operare in qualità di incaricata di intermediari iscritti nella sezione A del registro.

Un incaricato, persona fisica o giuridica, di un intermediario iscritto nella sezione A che operi all'esterno dei locali di quest'ultimo, deve iscriversi nella sezione E.

Alcuni subagenti INA-Assitalia non ancora iscritti all'Albo agenti chiedono indicazioni circa le modalità di iscrizione nel registro ed, in particolare, se debbano essere iscritti nella sezione E da parte dell'intermediario per cui operano.

Tali intermediari sono tenuti ad iscriversi alla sezione E, ad opera dell'intermediario per cui operano.

Art. 71 (Termini per l'iscrizione)

ANIA, con riferimento al comma 1, che prevede che, in attesa del trasferimento o dell'iscrizione nel registro secondo le regole transitorie, possano continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta solo i soggetti che abbiano prodotto la documentazione necessaria all'iscrizione entro il 31 ottobre 2006, rappresenta la necessità di spostare tale termine al 31 dicembre 2006 in senso conforme all'art. 343 del Codice. Peraltro, secondo ANIA, l'Autorità potrebbe procedere al "popolamento" del registro rispetto a tutte le domande pervenute entro il 31 dicembre 2006 e riservarsi le verifiche istruttorie per i successivi interventi sul registro.

Rileva inoltre che non è prevista una norma transitoria che consenta di continuare ad esercitare l'attività, senza necessità di iscrizione, ai soggetti che andranno in quiescenza entro il 31 dicembre 2006, mentre l'art. 343 del Codice dovrebbe essere interpretato in tal senso.

SNA chiede che l'articolo sia modificato come segue: *"L'ISVAP provvede al trasferimento o all'iscrizione al registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, 68, 69 e 70 nel più breve termine. In attesa che l'ISVAP vi abbia provveduto i soggetti che ne abbiano diritto e siano in regola con la documentazione richiesta possano proseguire l'attività precedentemente svolta"*.

Chiede inoltre che al comma 2 sia previsto un congruo termine per l'impugnazione del rigetto della domanda d'iscrizione e che sia indicata l'Autorità Giudiziaria competente.

UNAPASS ritiene che il termine del 31 ottobre 2006 violi quello stabilito dall'art. 343 del Codice e chiede la sua sostituzione con quello del 31 dicembre 2006.

L'articolo viene riformulato disciplinando i termini di presentazione delle diverse domande di iscrizione e di trasferimento, i termini per l'istruttoria da parte dell'ISVAP e l'operatività dei soggetti in pendenza dell'iscrizione nel registro.
I termini per l'impugnazione del rigetto della domanda e la giurisdizione competente, in quanto disciplinati da specifiche normative, non necessitano di richiamo.

ASSILEA con riferimento al regime transitorio, chiede se l'unico vantaggio nell'adesione allo stesso sia quello di essere considerati alla stregua dei produttori diretti ai fini dei requisiti formativi per l'iscrizione. Richiede inoltre una proroga dei termini stabiliti nel Regolamento, onde potersi adeguare alle novità regolamentari.

Si rinvia a quanto indicato sub art. 3.

Art. 75 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami nei confronti degli intermediari)

Un broker rileva la mancata previsione nel Regolamento di una norma che, in conformità alle disposizioni della Direttiva 2002/92/CE, preveda procedure adeguate per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L'osservazione non può essere tenuta in considerazione, stante la competenza della normativa primaria nell'eventuale determinazione di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, tanto per i principi generali dell'ordinamento (la procedura stragiudiziale è alternativa al potere giurisdizionale, prerogativa esclusiva e caratterizzante dello Stato), quanto per la stessa disposizione della Direttiva richiamata che, espressamente, fa riferimento allo Stato membro quale destinatario della previsione.

Per chiarezza, la rubrica dell'articolo viene modificata eliminando il riferimento alla risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Art. 78 (Entrata in vigore)

ANIA, in merito alla correlazione tra la disposizione che disciplina l'entrata in vigore del Regolamento ed i termini dallo stesso previsti per il regime transitorio, ribadisce la necessità di rendere coerente la disciplina transitoria con l'art. 343 del Codice, che prevede, per gli intermediari operanti, la possibilità di iscriversi nel registro entro il 31 dicembre 2006.

AIBA, nel rilevare che l'art. 343 del Codice prevede il termine del 1° gennaio 2007 esclusivamente per il passaggio al registro degli intermediari già iscritti od operanti, mentre l'art. 355 dispone che in sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione possono essere emanate entro 24 mesi dal 1° gennaio 2006, chiede:

- di posticipare il termine del 1° gennaio 2007 per l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento che non attengono agli adempimenti finalizzati